



COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO



**Regolamento comunale
per l'applicazione dell'imposta sulla
pubblicità e per l'effettuazione del
servizio delle pubbliche affissioni**

2002

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

A cura del Servizio Tributi

2002

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento e istituzione del servizio pag. 4**
- Art. 2 – Classificazione del Comune pag. 4**
- Art. 3 – Gestione del servizio pag. 4**
- Art. 4 – Categoria delle località – categoria speciale pag. 4**
- Art. 5 – Maggiorazioni stagionali delle tariffe pag. 5**
- Art. 6 – Soggetto passivo dell'imposta pag. 5**
- Art. 7 – Presupposto dell'imposta pag. 5**
- Art. 8 – Obbligo della dichiarazione pag. 6**
- Art. 9 – Casi di omessa dichiarazione pag. 6**
- Art. 10 – Richiesta dell'autorizzazione – Obblighi del titolare pag. 7**
- Art. 11 – Pubblicità ordinaria pag. 8**
- Art. 12 – Modalità di applicazione dell'imposta pag. 8**
- Art. 13 – Tariffe pag. 9**
- Art. 14 – Pubblicità effettuata con veicoli pag. 9**
- Art. 15 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni pag. 10**
- Art. 16 – Pubblicità varia pag. 10**
- Art. 17 – Riduzioni – esenzioni dall'imposta pag. 10**
- Art. 18 – Limitazioni sulla pubblicità fonica pag. 11**
- Art. 19 – Esposizione degli striscioni pag. 12**
- Art. 20 – Contenzioso pag. 12**
- Art. 21 – Pubbliche affissioni – Definizione e finalità del servizio pag. 13**
- Art. 22 – Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti pag. 13**
- Art. 23 – Piano generale degli impianti pag. 14**
- Art. 24 – Ripartizione della superficie e degli impianti pag. 14**
- Art. 25 – Procedura per l'attribuzione di impianti per affissioni dirette pag. 14**
- Art. 26 – Soggetto passivo pag. 15**
- Art. 27 – Tariffe pag. 15**
- Art. 28 – Modalità di applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni pag. 15**
- Art. 29 – Riduzione ed esenzione dal diritto pag. 16**
- Art. 30 – Modalità per le pubbliche affissioni pag. 16**
- Art. 31 – Definizione di mezzi pubblicitari pag. 17**
- Art. 32 – Targhette di identificazione pag. 18**
- Art. 33 – Sanzioni tributarie e interessi – sanzioni amministrative pag. 18**
- Art. 34 – Funzionario responsabile pag. 18**
- Art. 35 – Rinvio ad altre disposizioni pag. 19**
- Art. 36 – Norme transitorie pag. 19**
- Art. 37 – Entrata in vigore pag. 19**

Art. 1 - Oggetto del regolamento e istituzione del servizio

1. In seguito all'armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è istituito, in tutto il territorio comunale, verso un corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Leg. 15 novembre 1993 n. 507e s.m., il servizio delle "PUBBLICHE AFFISSIONI" e l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m., così come previsto dall'art. 3, comma 1, di detto Decreto Legislativo.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. Il Comune di Castrignano del Capo appartiene alla QUINTA CLASSE in quanto gli abitanti residenti al 31 dicembre 2001 ammontano a n. 5.563 persone.

Art. 3 - Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e la riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito con le modalità previste dall'art. 4 del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 4 - Categoria delle località - categoria speciale -

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso, con deliberazione consiliare n. 10 del 03.02.2003 al cui contenuto si fa espresso riferimento, in due categorie e, specificatamente, in categoria speciale e categoria normale.

2. La categoria speciale risulta essere compresa nel perimetro delimitato dalle seguenti aree di circolazione, ivi comprese le stesse:

Via Gallipoli, Via F. Filzi, Via Torre, Via L. da Vinci sino ad ang. Via Da Giussano, Via Da Giussano, Via Virgilio, Via Q. Ennio sino ad ang. Via Virgilio, Via Doppia Croce, Via Panoramica, Via Suor E. Martinez, Lungomare C. Colombo.

3. Nella categoria speciale, le tariffe per la pubblicità e le pubbliche affissioni vengono maggiorate nella misura del 100 per cento.

4. La superficie del territorio compresa in categoria speciale è pari ad ha 7,5 .su ha complessivi 112, riferiti alla superficie dei centri abitati come definiti dal D.Lvo 30.04.1992 n. 285, e contiene impianti per una superficie pari a fogli 115 corrispondenti a meno della metà di quelli complessivamente installati sul territorio comunale (in totale 285). Detti parametri rispettano i limiti indicati dall'art. 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m..

Art. 5 - Maggiorazioni stagionali delle tariffe

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, considerati gli indici delle presenze alberghiere dai quali si denota una rilevante presenza turistica nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, le rispettive tariffe sono maggiorate, nei predetti mesi, del 50 per cento, come previsto dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m..
2. Le maggiorazioni sono applicate sulla pubblicità ordinaria di cui agli articoli 12 comma 2, 14 commi 2, 3, 4 e 5 e dell'articolo 15 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m., nonché, limitatamente a quelle di carattere commerciale, sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m..

Art. 6 - Soggetto passivo dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato, in via subordinata, al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7 - Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, nell'ambito di una attività avente scopo di lucro, ovvero finalizzata alla realizzazione e/o alla diffusione dell'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Sono altresì rilevanti, agli stessi fini, i messaggi diretti al semplice miglioramento dell'immagine o alla divulgazione del prodotto o del soggetto individuabile nel messaggio.
4. Non sono invece rilevanti, ai fini dell'imposizione, fregi, decorazioni o qualsiasi altra forma di abbellimento, non identificanti l'attività economica svolta o la ragione sociale della ditta.
5. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
6. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici servizi, ad attività commerciali o ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto titolare della conduzione.
7. L'imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti o simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 e s.m..

Art. 8 - Obbligo della dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 9 - Casi di omessa dichiarazione

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 12 effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - all'art. 13 effettuata per conto proprio con veicoli;
 - all'art. 14, commi 1, 2 e 3 effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m., la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

In caso di mancata presentazione di denuncia di cessazione, la pubblicità si intende comunque prorogata con decorrenza primo gennaio, salvo l'accertamento dell'avvenuta rimozione del mezzo pubblicitario.

Il soggetto passivo può denunciare la cessazione, la rimozione o la modifica delle caratteristiche della pubblicità anche all'atto del pagamento della scadenza dell'anno di riferimento.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14:

- comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;

- all'art. 15:

- comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
- comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o

- manifestini;
- comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;
 - comma 4 - effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m., la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 10 - Richiesta dell'autorizzazione - Obblighi del titolare

1. Il soggetto che intende esporre o installare impianti pubblicitari, sia temporanei che permanenti, deve rivolgere istanza in carta semplice al Comune, specificando le caratteristiche, la durata e l'ubicazione individuata per l'effettuazione della pubblicità.

2. Se richiesto dalle norme e regolamento, ovvero dalla particolare natura dell'impianto, l'istanza va corredata da idonea documentazione tecnica (progetto, planimetria, eventuali fotografie), da eventuale nulla osta del proprietario dell'immobile interessato o dell'amministratore del condominio, e quanto altro ritenuto utile per la sollecita istruttoria della stessa.

In caso di installazione di impianti pubblicitari permanenti, il richiedente dovrà preventivamente munirsi dell'atto autorizzativo ai fini urbanistico-edilizi.

3. Qualora l'installazione di impianti pubblicitari avvenga su suolo pubblico, oltre all'autorizzazione il richiedente è tenuto a premunirsi della prevista concessione di occupazione suolo pubblico, ovvero del nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune.

4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) rendere la dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m., con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta di pubblicità;
- b) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- d) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- e) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune.

5. L'autorizzazione per impianti pubblicitari temporanei ha durata massima di tre mesi, ad esclusione dei mezzi pittorici su ponteggi dove la durata massima è quella prevista per il cantiere.

L'autorizzazione per impianti pubblicitari permanenti ha durata massima di nove anni ed è rinnovabile.

6. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di striscioni, gonfaloni o stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

7. L'autorizzazione comunale è implicita in presenza della dichiarazione di cui all'art.8 e dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta nei casi di pubblicità temporanea visiva e/o acustica all'interno di locali adibiti alla vendita o alla prestazione di servizi, nei locali di pubblico spettacolo, negli stadi e negli impianti sportivi, nelle stazioni di servizio di erogazione carburanti, all'interno dei mezzi di trasporto collettivo, e comunque in tutte le ipotesi di esenzione dall'imposta di pubblicità previste dall'art.17 del D.Lgs. n.507/1993 e s.m..

Art. 11 – Pubblicità ordinaria

1. La pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne - cartelli - locandine - targhe – stendardi o qualsiasi altro mezzo, è soggetta alla tariffa per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. L'imposta è maggiorata del 50% per superfici comprese tra metri quadrati 5,5 e 8,5; per le superfici superiori a metri quadrati 8,5 l'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 12 – Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato.
3. L'imposta non viene applicata per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. Ai fini della commisurazione della superficie, le fasce contornanti le vetrine e contenenti scritte o marchi, verranno conteggiate nella loro reale dimensione, mentre le stesse, contenenti scritte o marchi anche all'interno, verranno conteggiate assieme alla superficie racchiusa in esse.
8. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 13 - Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al precedente comma si applicano le tariffe del capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m..
3. Qualora la pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, locandine, targhe, stendardi ecc., nonché quella con veicoli, venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
4. Il prospetto tariffario deve essere esposto nell'ufficio a cui è affidato il servizio sulla pubblicità e pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
5. Il soggetto riscuotente è obbligato a riportare sull'avviso di pagamento e attraverso comunicazioni opportune la possibilità di dilazionare l'importo in rate trimestrali senza interessi per cifre superiori a euro 1.550,00.

Art. 14 – Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m..
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m..
3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale.
5. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
6. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto.
7. L'esenzione, di cui al comma precedente, viene applicata a condizione che la pubblicità sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

8. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

9. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 15 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per la pubblicità del comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, l'imposta si applica per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

Art. 16 – Pubblicità varia

1. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini, volantini e simili, da aeromobili o da autovetture. E' altresì vietata la distribuzione indiscriminata del suddetto materiale mediante abbandono dello stesso sulle pubbliche aree di circolazione.

Art. 17 - Riduzioni - esenzioni dall'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata dai comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopi di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

2. Sono esenti dall'imposta :

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) i avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- l) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Art. 18 - Limitazioni sulla pubblicità fonica

1. Per ragioni di pubblica quiete, la pubblicità con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, è vietata in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici del culto.
2. Negli altri casi, diversi da quelli sopra citati, è consentita la pubblicità fonica, previa autorizzazione del Sindaco.
3. L'uso degli altoparlanti e di apparecchi atti a produrre musica, deve essere effettuato mantenendo un livello moderato e comunque nel rispetto delle norme previste dal D.P.C.M. 1.3.1991 e dalla Legge 26.10.1995 n. 447.

4. Il messaggio fonico, in caso di fermata di autoveicoli per motivi di traffico o altro, va interrotto.
5. La pubblicità sonora può essere effettuata dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 17 nel periodo invernale e dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 nel periodo estivo.

Art. 19 – Esposizione degli striscioni

1. La pubblicità effettuata mediante l'esposizione di striscioni è vietata nell'area delimitata dalle seguenti vie, comprese le stesse:
Lungomare C. Colombo, Via Doppia Croce, Via Panoramica, Via Toma , Via F. Filzi , Via Cairoli Via T. Fuortes,
2. Per le altre aree di circolazione il richiedente deve munirsi di autorizzazione.
3. L'esposizione degli striscioni deve comunque avvenire in condizioni di assoluta sicurezza per la circolazione stradale ed in particolare nel rispetto dell'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).
4. L'Amministrazione comunale, in caso di pubblica utilità o per l'incolumità dei cittadini o per motivate esigenze pubbliche, può ordinare, con comunicazione scritta, l'asportazione delle strutture, a cura e spese del richiedente; in caso di urgente necessità vi provvederà direttamente, addebitandogli le relative spese.
5. Le strutture di sostegno devono essere saldamente realizzate ed ancorate, tali da resistere alla spinta del vento sia globalmente che nei singoli elementi.
6. Spetta al richiedente:
 - a) acquisire, ove necessario, e comunque prima dell'esposizione, l'assenso del proprietario della struttura (muro-ringhiera-albero od altro) sulla quale verrà ancorato lo striscione.
 - b) verificare costantemente il buon stato di conservazione degli striscioni e delle relative strutture di sostegno.
 - c) provvedere alla rimozione degli striscioni entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dell'autorizzazione.
7. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità circa eventuali danni che potrebbero derivare a terzi, ancorché cagionati da terzi, in conseguenza all'esposizione degli striscioni, rimanendo, in ogni caso, unico ed esclusivo responsabile l'autorizzato medesimo.

Art. 20 - Contenzioso

1. La rettifica della dichiarazione e l'accertamento d'ufficio sono disciplinati dall'art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m..
2. Contro tali atti è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di notificazione intestato alla Commissione Tributaria Provinciale di 1° grado di Lecce con le modalità previste dal D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 e ss.mm.

Art. 21 - Pubbliche affissioni - Definizione e finalità del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

Art. 22 - Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti

1. Il Piano disciplina l'individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza di questo Comune, tenuto conto delle esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica nonché delle esigenze della circolazione, del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici.

In particolare i criteri da adottare per la stesura del Piano devono tendere ai seguenti principi:

- a) la dimensione degli impianti e la scelta della localizzazione degli stessi, devono tener conto dell'impatto ambientale con particolare riguardo alla tutela paesaggistica del territorio;
- b) gli impianti dovranno armonizzarsi con il contesto urbanistico, storico-ambientale, estetico, nonché con il complessivo assetto dell'arredo urbano;
- c) la collocazione degli impianti non deve essere di ostacolo alla segnaletica stradale e deve essere in armonia con le disposizioni del codice della strada di cui ai D.Lgs. vi 30 aprile 1992 n. 285 e 10 settembre 1993 n. 360 e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495, nonché del regolamento comunale di polizia urbana e regolamento edilizio;
- d) nell'area delimitata dalle seguenti vie: Via Toma, Piazza Marinai d'Italia, Via Pireca, Piazza Giovanni XXIII l'impiantistica pubblicitaria può essere installata per pubblicità a carattere istituzionale o culturale riferita a manifestazioni direttamente organizzate dal Comune ed eccezionalmente per pubblicità a carattere commerciale effettuata con mezzi pittorici su ponteggi di cantiere.

I suddetti impianti pubblicitari devono inserirsi armoniosamente nel contesto generale dell'arredo urbano.

2. Il Piano deve comprendere:

- a) gli elaborati grafici, sui quali sono riportate le aree consentite per l'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche e degli impianti per l'affissione di manifesti;
- b) le norme tecniche di attuazione;
- c) le norme tecniche per l'installazione su spazi ed aree private di cartelli e di impianti di pubblicità o di propaganda, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento.

Nel piano non sono compresi i mezzi pubblicitari collocati sulle sedi di esercizio o comunque nelle pertinenze delle attività cui si riferiscono.

Art. 23 - Piano generale degli impianti

La Giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, procede periodicamente all'aggiornamento del Piano degli impianti.

Art. 24 - Ripartizione della superficie e degli impianti

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, viene determinata in 200 mq. così ripartiti:

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica (corrispondente a mq. 8)	4 %
b) alle affissioni di natura commerciale (corrispondente a mq. 162)	81 %
c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette (corrispondente a mq. 30)	15 %
	100,0%

Gli impianti pubblicitari diversi da quelli sopraelencati non rientrano nei quantitativi definiti ammissibili dal Piano degli impianti ma trovano in esso la loro disciplina per tutti gli altri aspetti.

Art. 25 - Procedura per l'attribuzione di impianti per affissioni dirette

1. L'Amministrazione comunale può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari per affissioni dirette.

2. La concessione viene rilasciata mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica.

3. Qualora l'Amministrazione intenda procedere all'assegnazione per lotti, la loro composizione viene stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità.

4. La concessione comporta oltre al pagamento di un corrispettivo posto a base di gara, il canone di occupazione suolo pubblico e la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità, calcolata ai sensi dell'art. 12 comma 1 e 2 del D.Lgs. 507/93 e s.m..

5. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili.

6. La concessione ha durata massima di nove anni.

7. L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata.

La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo.

Art. 26 - Soggetto passivo

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 27 - Tariffe

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m., con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio delle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Art. 28 - Modalità di applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni

1. L'unità di misura del diritto sulle pubbliche affissioni è costituita da ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70 x 100.

2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento. Per quelli costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100 per cento.

3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

4. Il versamento deve essere effettuato a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso le Tesorerie Comunali, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario con arrotondamento all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a cinquanta centesimi di euro o per eccesso se è superiore o uguale. E' altresì consentito il pagamento diretto al Comune o al suo concessionario del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

6. La commissione del servizio deve essere accompagnata dalla presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 29 - Riduzione ed esenzione dal diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 30 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni vengono effettuate secondo le modalità previste dall'art. 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m..

2. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

3. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita purché la disdetta giunga almeno 3 giorni prima della prenotata affissione.

In tale caso il committente ha diritto alla restituzione della metà del diritto già pagato.

4. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato per sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la disdetta.

5. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà distrutto o consegnato gratuitamente ad enti assistenziali ed eventualmente interessati al ritiro.

6. Le comunicazioni di cui all' art. 22 commi 4 e 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m., relative alla impossibilità di procedere alle affissioni, per mancanza di spazi o per cause di forza maggiore, devono contenere il giorno in cui l'affissione avrà luogo. Dette comunicazioni devono essere inviate entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

7. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente deaffisso, previo addebito agli obbligati, in solido, della relativa spesa di rimozione stabilita in euro 3,00 per foglio, oltre al recupero dell'imposta sulla pubblicità nella misura prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m..
 8. Le eventuali aggiunte alle pubbliche affissioni già esposte sono assoggettate al pagamento di un diritto pari alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
 9. La richiesta di proroga di esposizione degli stessi manifesti, se accolta, verrà assoggettata alla tariffa prevista per periodi successivi di 5 giorni o frazioni.
 10. Un esemplare del materiale affisso sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi per un periodo di novanta giorni a partire dal termine finale di esposizione; entro tale termine potranno essere avanzate eventuali contestazioni sul servizio.
 11. E' vietata l'affissione di manifesti contenenti forme di pubblicità per i prodotti del tabacco o comunque aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere un prodotto del tabacco, ivi compresa la pubblicità che senza nominare direttamente i prodotti da fumo riproduce marchi, simboli, combinazione di colori dominanti, associati a tale prodotto.
- E' vietata altresì l'affissione di manifesti pubblicitari nelle immediate vicinanze di scuole, convitti, luoghi di culto e simili che palesemente appaiano inopportuni per contenuto rispetto ai sopra citati luoghi.

Art. 31 - Definizione di mezzi pubblicitari

1. E' da considerare <<insegna>> la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. E' da qualificare <<sorgente luminosa>> qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
3. Si definisce <<cartello>> quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si considera <<manifesto>> l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
5. Si considera <<striscione, locandina e stendardo>> l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

6. E' da considerare <<segno orizzontale reclamistico>> la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. E' da qualificare <<impianto di pubblicità o propaganda>> qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, nè come insegna, nè come cartello, nè come manifesto, nè come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 32 - Targhette di identificazione

1. Su ogni impianto affissionistico dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente leggibile, riportante, con caratteri incisi, gli estremi dell'autorizzazione e del titolare.

2. La targhetta di cui al comma precedente dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 33 - Sanzioni tributarie e interessi - sanzioni amministrative

1. Per tutte le violazioni relative all'imposta sulla pubblicità e al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e s.m..

2. Per ciascuna violazione delle norme del presente regolamento si applica la sanzione da euro 206,00 a euro 1.549,00.

Art. 34 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, individuando, a tal fine, il personale cui affidare i relativi adempimenti. Il predetto funzionario sottoscrive:

- le richieste dirette ad acquisire fatti ed elementi utili e/o necessari per l'azione accertativa inerente il tributo;
- gli avvisi di accertamento e di liquidazione;
- i provvedimenti relativi all'emissione del ruolo coattivo.

Dispone altresì i rimborsi entro 90 gg. dalla richiesta a favore del richiedente stesso.

Definisce, ricorrendone i presupposti, in contraddittorio e con l'adesione del contribuente, eventuali controversie concernenti il rapporto tributario.

Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione".

2. Nel caso di affidamento a terzi della gestione, le attribuzioni del comma precedente spettano al concessionario.

Art. 35 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m., nonché nei regolamenti comunali che hanno attinenza in materia.

Art. 36 – Norme Transitorie

1. Nelle more dell'approvazione da parte della Giunta Comunale del Piano degli impianti che dovrà essere adottato entro il 31.05.2003, tutte le autorizzazioni saranno rilasciate previo parere della Giunta Comunale.
2. Il Comune non dà corso alle istanze per installazione di impianti pubblicitari ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente testo regolamentare.
3. Tutti gli impianti pubblicitari già autorizzati, sono rimossi entro il 15 marzo 2003.

Art. 37 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento, così come modificato, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.